**CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA**

Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Delibera n° 45870 del 22 ottobre 1999

Soci Consorziati: Artogne - Bienno - Cividate Camuno - Comunità Montana di Valle Camonica

 Darfo Boario Terme - Esine - Gianico - Piancamuno - Prestine.

**REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’ utilizzo, ai sensi dell’art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli così come definiti dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada)

**Art. 2 – Soggetto gestore**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l’Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale potrà individuare mediante apposito atto quale soggetto gestore il proprio Consorzio Forestale di appartenenza, comunicando alla Comunità Montana di Valle Camonica tale decisione.

In tal caso, tutte le competenze procedurali attribuite al Comune nell’ambito del presente Regolamento, sono da intendersi delegate al Consorzio Forestale.

**Art. 3 Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all’art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della L.R. 31 del 05/12/2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell’Amministrazione Comunale per il tramite del Consorzio Forestale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 31 del 05/12/2008, art. 59) e la scritta “ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI”.

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all’inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

**Art. 4 – Chiusura con barriera**

L’Amministrazione Comunale mediante apposito atto e per il tramite del Consorzio Forestale potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all’art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l’obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

* di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri veicoli non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
* di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

**Art. 5 – Ordinanza di chiusura – Chiusura per neve**

L’Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un’Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito per tutti i veicoli di cui all’articolo 1, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

**Art. 6 – Pubblico transito**

Il rilascio dell’autorizzazione al transito ai veicoli di cui all’art 1 sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

**Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune o al Consorzio Forestale utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l’accesso, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso, i dati identificativi dei veicoli (massimo tre).

**Art. 8 – Rilascio dell’autorizzazione al transito**

L’autorizzazione viene rilasciata dal Consorzio Forestale entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore dell’autoveicolo ovvero in evidenza sul motociclo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall’esterno, pena la nullità dell’autorizzazione.

Qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda in tal senso, la sanzione amministrativa sarà pari ad un terzo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 19. Qualora inoltre il trasgressore sia in possesso di un’autorizzazione annuale relativa alla categoria D1 (“giornata delle strade”) la sanzione amministrativa sarà pari ad un quinto rispetto a quanto previsto dal successivo art. 19.

Il rilascio dell’autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Consorzio Forestale l’assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei veicoli ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell’Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del veicolo stesso, non potendo l’Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente all’utilizzo di tre veicoli (definiti all’art 1). Sui veicoli stessi potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

L’autorizzazione viene rilasciata al titolare e, limitatamente alle categorie A1, A2 e A3, nel caso di proprietari e affittuari di immobili anche alle persone legate da rapporti di parentela od affinità fino al secondo grado con il proprietario o l’affittuario.

**Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni**

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali il cui percorso si sviluppa sul territorio di Comuni esterni al Consorzio Forestale, l’autorizzazione si intende valevole per l’intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Consorzio Forestale dovrà comunicare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi.

**Art. 10 – Classificazione delle categorie d’utenza**

Il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell’Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d’uso dichiarate dal richiedente e le categorie d’utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

**A1** Residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio Bassa Valle Camonica;

**A2** Residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Camonica;

**A3** Non residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Camonica;

**A4** Soggetti privati non ricompresi nelle categorie A1-A2-A3 che svolgono attività venatorie debitamente documentate ed autorizzate;

**B1** Esigenze legate alla pratica dell’agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive, o loro delegati;

**B2** Esigenze legate all’accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi, o loro delegati;

**B3** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio, o loro delegati;

**B4** Esigenze logistiche connesse all’esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

**C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;

**C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

**D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui al successivo art. 25;

**D2** Cittadini nati o residenti nei Comuni del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;

**D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso venga portato;

**E1** Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

**F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

**Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate in base alla Categoria richieste.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento al Consorzio Forestale ad esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

Per i richiedenti di cui alle categorie A1, A2 ed A3 i permessi potranno essere rilasciati anche da esercizi pubblici convenzionati con il Consorzio Forestale, mediante predisposizione di appositi blocchetti con ricevuta.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

* Per la categoria d’utenza **“A1”** il permesso di transito sarà rilasciato per tutte le strade VASP del Consorzio Forestale alle seguenti condizioni:
	+ validità annuale (1gennaio - 31 dicembre): versamento di € 50;
	+ validità mesi 1: versamento di € 20;
	+ validità giorni 7: versamento di € 10;
	+ validità giorni 1: versamento di € 3.
* Per la Categoria **“A2”** il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:
	+ validità annuale (1gennaio - 31 dicembre): versamento di € 50, per ogni Comune;
	+ validità mesi 1: versamento di € 20, per ogni Comune;
	+ validità giorni 7: versamento di € 10, per ogni Comune;
	+ validità giorni 1: versamento di € 3, per ogni Comune.
* Per la Categoria **“A3”** il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:
	+ validità annuale (1gennaio - 31 dicembre): versamento di € 75, per ogni Comune;
	+ validità mesi 1: versamento di € 25, per ogni Comune;
	+ validità giorni 7: versamento di € 15, per ogni Comune;
	+ validità giorni 1: versamento di € 5, per ogni Comune.
* Nelle Categorie **A1, A2, A3**, per i proprietari o affittuari, il permesso sarà gratuito solo per la strada d’accesso all’immobile di proprietà o in affitto ed avrà durata sino al permanere della condizione di proprietario o affittuario.
* Per la categoria d’utenza **“A4”** il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d’esercizio dell’attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di **€ 100** e sarà valido unicamente per le strade d’accesso alle aree di esercizio dell’attività venatoria;
* Per le categorie d’utenza **“B”** il permesso di transito avrà validità di **mesi sei** e sarà **gratuito**;
* Per le categorie d’utenza **“C”** il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**;
* Per le categorie d’utenza **“D 1 e D 3”** il permesso di transito avrà validità **annuale** (1 gennaio – 31 dicembre) e sarà **gratuito**;
* Per le categorie d’utenza **“D 2”** il permesso di transito avrà validità **vitalizia** e sarà **gratuito**;
* Per la categoria d’utenza **“E”** non verranno rilasciati permessi, ma il Consorzio Forestale potrà autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;

* Per la categoria d’utenza **“F”** valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

**Art. 12 – Convenzioni tra Consorzio Forestale e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi**

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Consorzio Forestale stipulerà un’apposita convenzione con il gestore affinché quest’ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (Allegato D) allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici del Comune e del Consorzio Forestale, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

**Art. 13 – Registro permessi**

Un registro delle autorizzazioni rilasciate (con l’esclusione dei permessi settimanali o giornalieri relativi alle categorie A1,A2 ed A3) con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell’importo incassato, verrà istituito presso il Consorzio Forestale, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio trasmettendone copia al Comune. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

**Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito**

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 209 del 07/09/2005.

**Art. 15 – Limiti di transito**

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe di transitabilità** | **Fattore di transitabilità** | **Largh. Minima** | **Pendenza****(%)** | **Raggio****tornanti** |
| **Mezzi** | **Carico ammissibile** | **(m)** | **Prevalente** | Massima | **(m)** |
|  |  | **(q)** |  |  | **F. naturale** | **F. stabilizzato** |  |
| *I* | *Autocarri* | *250* | *3,5* | *<10* | *12* | *16* | *9* |
| *II* | *Trattori con rimorchio* | *200* | *2,5* | *<12* | *14* | *20* | *8* |
| *III* | *Trattori piccole dimensioni**90 CV* | *100* | *2,0* | *<14* | *16* | *25* | *6* |
| *IV* | *Piccoli automezzi* | *40* | *1,8* | *>14* | *>16* | *>25* | *<6* |

**Art. 16 – Divieto di strascico**

E’ assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

**Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

1. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello, dell’ERSAF, nonché dei Comuni del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
2. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e Associazioni di Protezione Civile e Antincendio Boschivo (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza), i Medici e Veterinari nella svolgimento della loro attività.
3. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica;
4. i mezzi agricoli (trattori, ecc.), sempre nel rispetto dei limiti di transito di cui al precedente art. 15 del presente regolamento o di specifiche ordinanze e regolamenti Comunali.
5. i mezzi utilizzati da cacciatori per l’effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione al Consorzio Forestale da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

**Art. 18 – Transito nel Parco dell’Adamello**

Nelle strade o tratti di strada situati nel perimetro del Parco dell'Adamello, si osservano le norme di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco, ed in particolare il comma 2 per le strade situate negli orizzonti superiori del Parco; conseguentemente le categorie di utenti cui può essere rilasciata l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento sono le A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3.

Eventuali altre richieste di accesso motorizzato non ricomprese nelle succitate categorie potranno essere autorizzate previo parere vincolante dell'Ente gestore del Parco dell'Adamello, purché non nell’ambito dell'area di Parco Naturale, come istituito dalla L.R. 23/2003.

**Art. 19 – Sanzioni**

L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 105,57 a € 316,71, da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello ai sensi della L.R. 31/08 art. 61; l’importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

1. contraffazione, alterazione, modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
2. strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
3. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
4. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
5. disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
6. danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;

L’Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Consorzio Forestale il quale, tenuto conto della gravità della violazione, ne disporrà la restituzione o l’annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

**Art. 20 – Polizza fidejussoria**

Il Consorzio Forestale potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B4 dell’art. 10), il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

**Art. 21 – Competizioni**

Gare e manifestazioni di motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Consorzio Forestale, previo parere vincolante da parte della Comunità Montana e del Parco dell'Adamello nei rispettivi territori prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale o la costituzione di una polizza fideiussoria a favore del Consorzio Forestale a copertura di eventuali danni all’infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e/o Parco dell'Adamello e Consorzio Forestale verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo del deposito cauzionale.

**Art. 22 – Vigilanza**

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento.

**Art. 23 – Danni**

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell’articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Consorzio Forestale da qualsiasi responsabilità.

**Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi**

La manutenzione ordinaria (ai sensi del comma 2 art.71 del R.R. n° 5/07) della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio Forestale, mentre per la manutenzione straordinaria si potrà attinger ad eventuali finanziamenti i specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune).

A tale scopo il Consorzio Forestale istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11; la Comunità Montana verserà annualmente al Consorzio Forestale le sanzioni introitate ai sensi dell’art. 19.

La Comunità Montana ed il Comune potranno accedere liberamente a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all’utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziare dall’apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

**Art. 25 – Giornata delle strade**

Il Comune può istituire, riprendendo un’antica tradizione, le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento.

Sono ammessi ad effettuare la “giornata delle strade” tutti i cittadini.

Ai partecipanti ad una o più giornate verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell’autorizzazione annuale gratuita su tutte le strade di cui al presente Regolamento, secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, unicamente nell’anno di svolgimento della giornata delle strade.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all’albo comunale e sul territorio; il comune dovrà comunque dare comunicazione di esse anche al Consorzio Forestale, il quale a sua volta dovrà trasmettere tale comunicazione anche agli altri Comuni aderenti al Regolamento.

L’Assessorato Comunale competente provvederà all’individuazione ed alla nomina di uno o più “Capi Strada” con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l’Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l’effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L’elenco di tutti i “Capi Strada” dovrà essere depositato presso l’Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del “Capo Strada”, farsi sostituire nell’adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il “Capo Strada” annoterà nell’elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura *“….partecipato Sig. …………… in rappresentanza del Sig. ……………….”.* In questo caso il rappresentato acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

La certificazione alla partecipazione alla “GIORNATA DELLE STRADE”, attestata dal “Capo Strada” e sottoscritta dal Comune, sarà trasmessa al Consorzio Forestale e costituirà titolo all’ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito l’Amministrazione si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

E’ data facoltà ai Comuni di far sottoscrivere ai cittadini richiedenti un impegno a svolgere la giornata delle strade ai fini dell’ottenimento immediato dell’autorizzazione gratuita e di richiedere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del permesso rilasciato.

A seguito di tale impegno da parte del cittadino gli stessi Comuni si impegnano, ove la giornata non venisse svolta entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione, a riscuotere il pagamento di quanto dovuto per il permesso rilasciato in base alla categoria di appartenenza del richiedente; è data possibilità al Comune di sospendere l’emissione del permesso di transito ai richiedenti in situazioni di morosità.

I permessi rilasciati si intendono validi per tutte le strade ricomprese nel Piano V.A.S.P. della Comunità Montana di Valle Camonica limitatamente ai Comuni appartenenti al Consorzio Forestale Bassa Valle Camonica e con esclusione delle strade di Valdaione e di Valle Arcina, in Comune di Bienno, il cui accesso è consentito solo ed esclusivamente ai residenti del Comune di Bienno alle condizioni di cui al presente Regolamento.

**Art. 26 – Accordi con altri Comuni**

Il Comune potrà accordarsi con uno o più Comuni limitrofi ed esterni al Consorzio Forestale al fine di consentire l’accesso gratuito su una o più strade previsto per la categoria D1 a coloro che abbiano partecipato alle Giornate delle Strade nel proprio Comune, in un’ottica di reciprocità di servizio.

**Art. 27 – Aggiornamenti del Piano della VASP**

* Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell’elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all’aggiornamento del Piano della VASP.
* In sede di revisione dei Piani d’Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade in progetto in esso contenute, contestualmente all’approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana, nonché quelle esistenti su indicazione del Comune.
* In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell’ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08, artt. 43-44, potrà prescrivere l’inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
* In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall’ultimazione degli interventi.
* La variazione dell’elenco delle strade (Allegato A) potranno essere approvate dal Comune mediante Deliberazione di Giunta.